

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-563 del 08/02/2022
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUREK s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione schede elettroniche ubicato in Via Celletta n. 8/B, 40026, Comune di Imola (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2022-605 del 08/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno otto FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla EUREK s.r.l. per impianto destinato ad attività di progettazione schede elettroniche ubicato in Via Celletta n. 8/B, 40026, Comune di Imola (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla EUREK s.r.l. per l'impianto destinato ad attività di progettazione schede elettroniche sito a Imola, in via Celletta n. 8/B, 40026, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - a) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - b) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Imola.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- 2) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A e B al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 3) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 4) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 5) Obbliga la EUREK s.r.l. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
- 6) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 7) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 8) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La EUREK s.r.l., C.F. 04020030377, P.IVA 00690621206, con sede legale a Imola, in via Celletta n. 8/B, 40026, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Roberto Grisenti, in qualità di procuratore speciale di EUREK s.r.l. per la presentazione della domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 19/10/2021 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. del Comune di Imola, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 163677 del 22/10/2021, confluita nella **Pratica Sinadoc 29597/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 184393 del 30/11/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 187845 del 6/12/2021, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. del Comune di Imola il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Il Comune di Imola con proprio atto n. 2581 del 07/12/2021, acquisita agli atti di Arpae con prot. 188963 del 9/12/2021, ha trasmesso il nulla osta acustico comunale.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto della dichiarazione allegata alla domanda di AUA che esclude la presenza di scarichi di acque reflue diverse da domestiche in pubblica fognatura e meteoriche di dilavamento non contaminate, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 596 come di seguito specificato:

All.A - – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296;

All.B – impatto acustico cod.tariffa 8.5.5 pari a € 300.

Bologna, data di redazione 7/2/2022

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto EUREK Srl
comune di Imola - via Celletta n° 8/B

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di assemblaggio di schede elettroniche progettate da ditte esterne svolta dalla società EUREK Srl nello stabilimento posto in comune di Imola, via Celletta n° 8/B, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società EUREK Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALDATURA A ONDA

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	6,50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	100 mg/Nm ³

Per il punto di emissione E1, in occasione del primo autocontrollo analitico, il Gestore di impianto dovrà effettuare una tantum anche l'analisi relativa all'inquinante Stagno.

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE

Portata massima	800 Nm ³ /h
-----------------------	------------------------

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Altezza minima	6,50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	100 mg/Nm ³

Per il punto di emissione E2, in occasione del primo autocontrollo analitico, il Gestore di impianto dovrà effettuare una tantum anche l'analisi relativa all'inquinante Stagno.

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE SGRASSAGGIO SALDATURE

Per il punto di emissione E6 non sono fissati limiti di sostanze inquinanti ed i controlli sono effettuati sulla base di un registro, con pagine numerate e firmate dal Responsabile di impianto, ove debbono essere annotati i consumi mensili di materie prime, validati dalle relative fatture d'acquisto.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA STAGNATURA MANUALE

Portata massima	2100 Nm ³ /h
Altezza minima	6,50 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Per il punto di emissione E7, in occasione del primo autocontrollo analitico, il Gestore di impianto dovrà effettuare una tantum anche l'analisi relativa all'inquinante Stagno.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, conformemente a quanto indicato dal DLgs. n. 152/2006, dovranno essere utilizzati metodi di campionamento e analisi prescritti dalle norme tecniche CEN o altre pertinenti norme tecniche nazionali, norme ISO o altre norme internazionali e nazionali.

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) per la determinazione della portata volumetrica, temperatura e pressione di emissione;
- Metodo UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni $> 20 \text{ mg/Nm}^3$) per la determinazione del materiale particolato o polveri totali;
- Metodo UNI EN 12619:2013 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;
- Metodo UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29 per la determinazione dei metalli;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI EN 15259:2008. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente alla norma UNI EN 15259:2008, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI EN 15259:2008; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del

DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società EUREK Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, la periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E7. In occasione del primo campionamento dei tre punti di emissione E1, E2 ed E7 dovrà essere ricercato, una tantum, anche l'inquinante Stagno.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta EUREK Srl, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla domanda di AUA. presentata al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 19/10/2021.

Pratica Sinadoc n°29597/2021

Documento redatto in data 7/2/2022

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della EUREK s.r.l. ubicato in Via Celletta n. 8/B, 40026, Comune di Imola (BO).

ALLEGATO B

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Imola n. 2581 del 7/12/2021 per la matrice impatto acustico;
2. visto il parere favorevole espresso da Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, prot. 187845 del 6/12/2021.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
3. Le prescrizioni contenute nell'allegato parere del Servizio Territoriale di Arpae / Comune di Imola.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 19/10/2021.

Pratica Sinadoc 29597/2021. Documento redatto in data 7/2/2022



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 2581 del 07/12/2021

OGGETTO: AUA 2021 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - EUREK S.R.L. - VIA CELLETTA 8/B

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 34074 del 19/10/2021, presentata dalla Sig.ra Barbara Zaccherini, in qualità di legale rappresentante della ditta EUREK S.R.L. (C.F. 04020030377), per l'attività di progettazione e realizzazione di circuiti elettronici miniaturizzati sita in Imola via Cellette 8/B;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, Prot. num. 187845/2021 del 06/12/2021, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Pianura Imola - sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 39846 del 07/12/2021;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Su proposta del Dirigente Responsabile del procedimento Arch. Alessandro Bettio;

Visto che con Atto del Sindaco n. 69 del 01/10/2021 è stato confermato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

RILASCIA NULLA OSTA CON PRESCRIZIONI

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. citata in premessa, per l'attività EUREK S.R.L. sita ad Imola in via Cellette 8/B, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Pianura Imola - sede di Imola nella comunicazione pervenuta al Prot. Gen. n. 39846 del 07/12/2021, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 07/12/2021

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 29597/21

**Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP**

**e p.c. Arpae - Area Autorizzazioni e
Concessioni Metropolitana
Unità AUA ed acque reflue
c.a. P.L. Bernardi**

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta Eurek S.r.l., via Celletta n.8/B – Imola (BO). Parere su valutazione di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (pratica SUAP n.99/2021).

In merito all'attività della ditta in oggetto si è presa visione della valutazione di impatto acustico redatta nel mese di settembre 2021 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge n.447/95.

La ditta Eurek S.r.l. svolge attività di progettazione e realizzazione di circuiti elettronici miniaturizzati; viene dichiarato che diverse sorgenti sonore saranno attive sia nel periodo diurno che in quello notturno.

Esaminando le condizioni al contorno dell'attività vengono individuati n.2 recettori di tipo residenziale, posti alla distanza di c.a.60 – 70 metri dall'area occupata dall'azienda in questione.

Ai sensi della vigente Classificazione acustica del territorio comunale lo stabilimento produttivo ricade in classe acustica V “*area prevalentemente industriale*”, mentre i ricettori abitativi individuati ricadono in classe acustica III “*area di tipo misto*”.

Le principali sorgenti sonore individuate sono costituite dalle emissioni in atmosfera con aspirazione forzata, da un'unità di trattamento aria avente gruppo frigorifero in area esterna e dalle attività lavorative svolte all'interno del capannone aziendale.

Lo studio descrive le attività delle misure fonometriche puntuali eseguite in data 22 e 27 luglio 2021, all'interno del perimetro aziendale, finalizzate a determinare il valore del rumore residuo in periodo diurno e notturno, oltre ai livelli di pressione sonora rilevabili in prossimità degli impianti più rumorosi nella configurazione diurna ed in quella notturna.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Distretto Pianura Imola - sede di Imola – Servizio territoriale di Bologna – Area Prevenzione Ambientale Metropolitana

Via Caterina Sforza 3 Pad. 8 - 40026 Imola (Bo) - Tel. 0542 26761/27269 - fax 0542 30292 - **PEC aoobo@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae Via Po 5 - 40139 Bologna - tel 051 6223811 - PEC dirgen@cert.arpae.emr.it - www.arpae.it - P.IVA 04290860370

Sulla base dei dati acustici così acquisiti sono stati successivamente determinati, mediante calcolo della propagazione acustica per divergenza geometrica, i livelli di pressione sonora attesi presso i suddetti ricettori.

Le conclusioni dello studio evidenziano che l'attività in questione non determina modifiche significative del clima acustico presente presso i ricettori abitativi individuati, rispettando i valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsti dalla Classificazione Acustica Comunale e dal D.P.C.M. 14/11/97.

Preso atto di quanto sopra, si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico, con le seguenti prescrizioni:

1. gli impianti e le attività dell'azienda dovranno essere gestiti al fine di garantire presso tutti i ricettori limitrofi, il rispetto del valore limite assoluto di immissione sonora nonché del valore limite differenziale di immissione sonora;
2. l'eventuale introduzione di nuove sorgenti sonore in grado di modificare il clima acustico dell'area dovrà comportare un aggiornamento della valutazione di impatto acustico presentata.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO DI IMOLA

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.